

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 27 del 16 MAG. 2005

“Modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali (aspetto segnali per treni aventi fermata d’orario o prescritta).”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Regolamento per la Circolazione dei Treni ed in particolare l’articolo 1 comma 1 bis, in base al quale, per imprescindibili necessità di sperimentazione, è consentito deliberare norme di esercizio provvisorie anche in deroga alla regolamentazione vigente;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

Pagina 1 di 3





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la nota della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n° 179/2005/Div.6 del 18/03/2005.

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/40bis del 2/05/2005, con cui si propone l'emanazione, in via sperimentale, ai sensi dell'Art. 1 comma 1 bis del Regolamento per la circolazione dei treni, di una Disposizione concernente modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali (aspetto segnali per treni aventi fermata d'orario o prescritta);

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico, i segnali fissi delle stazioni, relativi ai binari di corsa, devono essere disposti a via libera per il transito anche per i treni aventi fermata d'orario o prescritta, ad eccezione dei casi di seguito specificati:

- a) notifica al treno di prescrizioni di movimento;
- b) fermata facoltativa del treno;
- c) particolari situazioni d'impianto individuate dalle Unità periferiche interessate (es. PL protetti dai segnali di partenza),

Inoltre, i predetti segnali fissi non devono essere disposti a via libera per il transito in tutte le contingenti situazioni che potrebbero arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o dell'esercizio ferroviario.





Il personale di condotta deve effettuare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi.

Art. 2

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 04 settembre 2005.

Michele ELIA

